



UNIONE DI COMUNI
STURA ORBA E LEIRA

PROVINCIA DI GENOVA

Via Convento, 8

16013 CAMPO LIGURE

codice fiscale 95147210108

**STATUTO
DELL'UNIONE DI COMUNI
"STURA ORBA E LEIRA"**

*approvato con Deliberazione dei Consigli Comunali
di Campo Ligure n° 12 del 29 marzo 2011
di Masone n° 09 del 29 marzo 2011
di Mele n° 18 del 30 marzo 2011
di Rossiglione n° 09 del 31 marzo 2011
di Tiglieto n° 11 del 31 marzo 2011*

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI
"STURA ORBA E LEIRA"

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Programmazione e cooperazione
- Art. 4 – Risorse finanziarie
- Art. 5 – Procedimento per il trasferimento delle competenze
- Art. 6 – Sede dell'Unione, stemma e gonfalone
- Art. 7 – Durata e recesso
- Art. 8 – Attività regolamentare

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 9 – Organi dell'Unione
- Art. 10 – Competenze
- Art. 11 – Composizione
- Art. 12 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 13 – Nomina del Vice Presidente e degli Assessori
- Art. 14 – La Giunta
- Art. 15 – Il Presidente
- Art. 16 – Il Vice Presidente

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 17 – Principi
- Art. 18 – Personale
- Art. 19 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 20 – Il Segretario
- Art. 21 – Gestione dei servizi

TITOLO IV – FINANZE E CONTABILITÀ

- Art. 22 – Finanza e fiscalità dell'Unione
- Art. 23 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 24 – Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 25 – Revisione economica e finanziaria
- Art. 26 – Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 27 – Forme associative
- Art. 28 – Partecipazione popolare

TITOLO VI – FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 29 – Statuto e Regolamenti
- Art. 30 – Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – OGGETTO

1. L'Unione dei Comuni di Masone, Mele, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto, di seguito denominata "UNIONE", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni e servizi come individuati nel presente Statuto.
2. L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.
3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2 – FINALITA'

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:
 - a) tutte le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dall'art. 21 comma 3° della Legge 5 maggio 2009 n° 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";
 - b) gestione canili;
 - c) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. n°4/1999 e ss.mm.ii.;
 - d) lo sportello unico delle attività produttive (SUAP);
 - e) il servizio di informavoro.
2. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da parte dei Consigli Comunali aderenti.¹

Art. 3 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e collaborazione con gli altri livelli di governo, nel reciproco rispetto delle relative sfere di competenza, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti operativi e quelli degli altri Enti Pubblici.

¹ Inizialmente il comma 1° era così formulato:

L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

a - Polizia locale

b - Raccolta e smaltimento R.S.U.

c - Gestione canili.

Successivamente venivano inserite le seguenti lettere:

d - le funzioni in materia di vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. n°4/1999 e ss.mm.ii.;

e- lo sportello unico delle attività produttive (SUAP);

f- il servizio di informavoro.

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI
"STURA ORBA E LEIRA"

Art. 4 – RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltretutto con i proventi propri di cui al 1° comma, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati per l'80% in proporzione all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 20% in proporzione all'estensione del territorio.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5 – PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

1. Il trasferimento delle competenze è disposto con deliberazione consiliare dei Comuni aderenti e recepita dal Consiglio dell'Unione.
2. Detta deliberazione, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, dovrà chiaramente indicare:
 - 1 - le competenze che si intendono trasferire;
 - 2 - la decorrenza del trasferimento;
 - 3 - le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi.
3. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

Art. 6 – SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede dell'Unione è presso il Comune di Campo Ligure.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi e situarsi in sedi diverse, ma ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. La pubblicazione degli atti dell'Unione avverrà on-line sui siti dei Comuni aderenti.
5. L'Unione è dotata di un proprio Stemma e di un proprio Gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.
6. La riproduzione ed uso dello Stemma e del Gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI
"STURA ORBA E LEIRA"

Art.7 – DURATA E RECESSO

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati e comunque l'anno di recesso non può coincidere con la scadenza del mandato amministrativo.
4. Il Comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno al Consiglio dell'Unione che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
6. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi.
7. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione (o dal Vice Presidente nel caso in cui il Presidente fosse Sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.

Art. 8 – ATTIVITA' REGOLAMENTARE

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Nelle more dell'approvazione dei Regolamenti si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 9 – ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono Organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

CAPO I
IL CONSIGLIO

Art. 10 – COMPETENZE

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, in un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 11 – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è costituito dai Sindaci dei Comuni nonché da due Consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti; i Consiglieri sono nominati con voto limitato in rappresentanza delle rispettive maggioranze e minoranze consiliari.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i Sindaci aderenti all'Unione.
3. La prima seduta del Consiglio si terrà presso la sede del Comune del Sindaco anziano che la convoca e la presiede. Per Sindaco anziano si intende colui che ha svolto la carica di Sindaco per un maggior numero di anni e, a parità, il più anziano d'età.
4. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede all'elezione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, del Presidente dell'Unione.
5. Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.
6. I componenti del Consiglio dell'Unione rimangono in carica fino alla scadenza del proprio mandato amministrativo e comunque fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio dell'Unione.

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI
"STURA ORBA E LEIRA"

Art. 12 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Per le dimissioni dalla carica di consigliere trova applicazione la normativa prevista per i Consigli Comunali.
2. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione non appena divenute efficaci.
3. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, il Consiglio Comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza fra i propri membri nel Consiglio dell'Unione.

CAPO II
LA GIUNTA

ART. 13 - NOMINA DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI

1. La Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori tra cui un Vice Presidente. Gli Assessori sono di diritto i Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati dal Presidente.
3. Solo in caso di grave impedimento i Sindaci possono temporaneamente nominare un proprio delegato.

Art. 14 - LA GIUNTA

1. La Giunta elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario e dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

Art. 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, presiede la Giunta e il Consiglio, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l'esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI
"STURA ORBA E LEIRA"

Art. 16 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I LA GESTIONE DELL'UNIONE

ART. 17 – PRINCIPI

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quelle di gestione che sono svolte dal segretario e dai funzionari.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 18 – PERSONALE

1. L'Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione delle proprie risorse umane diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

ART. 19 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, nel rispetto degli obiettivi programmatici prestabiliti.
2. L'Unione disciplina l'organizzazione del lavoro attraverso l'adozione di un proprio Regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali.

CAPO II IL SEGRETARIO E I FUNZIONARI

Art. 20 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione, da scegliersi fra i Segretari in servizio presso la Segreteria di uno dei Comuni aderenti.

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI
"STURA ORBA E LEIRA"

2. In sua assenza o impedimento, su nomina del Presidente, le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro soggetto in possesso dei requisiti di legge.
3. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.
4. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
5. Il Segretario inoltre:
 - a - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c - esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.
6. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore. E' fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni-Enti Locali.

Art. 21 – GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente, in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**TITOLO IV
FINANZE E CONTABILITA'**

Art. 22 – FINANZA E FISCALITA' DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 23 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro il termine previsto per i Comuni con i quali si coordina, se necessario e opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 24 – ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 25 – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'Organo di Revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 26 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da soggetto abilitato.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 27 – FORME ASSOCIATIVE

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.
2. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi il Presidente, sentita la Giunta, promuove forme di collaborazione e/o convenzioni con Regione Liguria, Provincia di Genova ed altri Enti pubblici o privati.

Art. 28 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà.
2. Tutti i cittadini possono partecipare all'attività dell'Unione, inoltrando istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.
3. Apposito Regolamento disciplina modalità e tempi per l'esame e il riscontro di istanze e petizioni.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 29 – STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. L'Unione emana Regolamenti nelle materie demandate dallo Statuto o dalla legge. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on-line. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Il Consiglio dell'Unione adotta, entro 90 giorni dal suo insediamento, un proprio Regolamento di funzionamento.
3. Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per l'approvazione.

Art. 30 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.
3. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati sui siti istituzionali dei Comuni partecipanti all'Unione.